



Piazza Roma nr.45
25016 GHEDI (BS)

C.C. Nro 30 del 29-09-2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 -
CONFERMA TARIFFE TARI 2019**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre in Ghedi nella sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima Convocazione, Seduta Ordinaria, e in Sessione Pubblica.

Il Consiglio Comunale inizia i propri lavori alle ore 19:30.

Accertate le presenze, risultano:

	Presente		Presente
Casali Federico	Presente	Borzi Lorenzo	Presente
DEL CAMPO ATTILIO	Presente	Storti Alessandra	Presente
BRONTESI LUIGI	Presente	GIRELLI GABRIELE	Presente
TOMASI MASSIMO	Presente	DI MATTEO FELICETTA	Presente
NASCIMBENI BERNARDINO	Presente	GALLONI MICHELA	Presente
Bertocchi Ivan	Presente	TRENTINI BORTOLO	Presente
SCARANO LUIGI	Presente	SAVOLDI ARMANDO	Assente
DABELLANI TANYA	Assente	Ruffo Egeria	Presente
MARPICATI ARTURO	Presente		

Nro Presenti: 15

Nro Assenti: 2

Partecipano alla seduta gli assessori:

CAZZAVACCA GIOVANNI	P
MOLGORA DANIELE	P
Mostarda Luca	P
SENIGA MICHELA	P
BRESCIANI DELIA	P

Assiste il Segretario Comunale dott. Luigi Lanfredi

Il Presidente del Consiglio Comunale, Lorenzo Borzi, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Tributi dott. Daniele Molgora e con la collaborazione della posizione organizzativa di riferimento rag. Alda Migliorati.

Visti

- L'art. 1 commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha introdotto a partire dal 01 gennaio 2014 la nuova TARI, in sostituzione dei precedenti prelievi applicati fino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
- L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.

Richiamata la propria delibera n. 38 del 27 dicembre 2018 “ Determinazione tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti - TARI - anno 2019”.

Richiamato l'art. 1 comma 527 della legge 205/2017 che assegna all'ARERA (autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali:

- Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “ chi inquina paga”;
- Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- Verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di confermare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio COVID-19, impone al Comune, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo.

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico.

Ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche sulla base dei criteri e dei requisiti previsti dalla delibera n. 158/2020 del 07 maggio 2020 di ARERA con la quale sono state disposte misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19.

Preso Atto della particolare situazione venutasi a creare con l'emergenza sanitaria, che ha determinato la chiusura al pubblico degli sportelli per l'utenza, sia del CBBO srl che degli Uffici Comunali, e la prospettata apertura graduale e contingentata degli stessi, di rideterminare la scadenza della rata di acconto per il pagamento della TARI 2020 al 15 Ottobre 2020.

Preso atto dello Statuto comunale.

Atteso che il responsabile del procedimento è: rag. Migliorati Alda, responsabile ufficio tributi.

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato.

Consiglieri presenti e votanti n. 15

Con voti favorevoli n. 11

contrari n. 4 (Trentini Bortolo - Scarano Luigi - Ruffo Egeria - Marpicati Arturo)

Espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di confermare, per l'anno 2020 le tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con propria delibera n. 38 del 27 dicembre 2018 “ Determinazione tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti - TARI - anno 2019”.
3. di dare atto che, entro il 31 dicembre 2020, si provvederà all'approvazione e validazione del PEF (piano economico finanziario dei rifiuti) per l'anno 2020, e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
4. di stabilire, solo per l'anno 2020, per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la propria attività, o l'hanno esercitata in forma ridotta a causa dell'emergenza COVID-19, la riduzione prevista dalla delibera dell'ARERA 158/2020.
5. di inserire la presente delibera, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
6. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità é invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 4 c.p.a.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
F.to Lorenzo Borzi

Il Segretario Comunale
F.to Luigi Lanfredi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 01-10-2020 per rimanervi pubblicata 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall'art. 124 - I comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Il Segretario Comunale
F.to Luigi Lanfredi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134 comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267)

Si comunica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorsi 25 giorni dalla avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Copia conforme all'originale informatico

Il Funzionario incaricato
Ufficio Segreteria



Piazza Roma nr.45
25016 GHEDI (BS)

Proposta di Consiglio n.30 del 02-09-2020

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N. 30 del 29-09-2020

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 -
CONFERMA TARIFFE TARI 2019**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA I D.LGS.267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

- Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

Ghedi, lì 29-09-2020

Il Responsabile
F.to Alda Migliorati
